

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“OSSERVATORIO SULLA LIBERTÀ DI STAMPA”

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata “Osservatorio sulla Libertà di Stampa”.

L'Associazione ha sede a Conselice presso il Municipio Via Garibaldi n.14.

Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono tenersi anche al di fuori della sede sociale, ovvero on line attraverso le piattaforme più consone.

La sede potrà essere spostata con delibera del Comitato dei fondatori.

ART. 2 SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Essa persegue i seguenti scopi e finalità:

- a) diffondere i valori e la cultura della libertà di espressione e di informazione attraverso l'impegno concreto degli enti che vi aderiscono;
- b) attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di protezione effettiva e concreta della libertà di espressione e di informazione;
- c) fare emergere i casi di pressione, intimidazione e minaccia fisico-verbale che avvengono nei luoghi delle cronache o in rete verso chi fa del racconto reale la propria professione;
- d) promuovere iniziative dirette alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui valori della libertà di espressione e di informazione;
- e) promuovere incontri pubblici e nelle scuole sulla cultura della tolleranza e della libertà di espressione contro ogni forma di violenza verbale e digitale;
- f) promuovere incontri tra professionisti e addetti del settore dell'informazione su temi e valori

per un'informazione completa e corretta.

g) realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;

h) partecipare a programmi, progetti ed azioni della Unione Europea, sia come promotori che come partner, con enti istituzionali, associazioni sia a carattere nazionale che europeo od extraeuropeo;

i) realizzare una piattaforma digitale che faccia emergere i casi di pressione, intimidazione, minaccia fisica o verbale che avvengono nei luoghi delle cronache o in rete, garantendo la riservatezza dei cronisti minacciati e dei "segnalatori".

L'Associazione assume inoltre quale programma fondamentale delle proprie attività la "Carta d'intenti", allegata al presente statuto (all. 1) quale parte integrante e sostanziale.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dalla Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 4 SOCI

L'associazione è costituita da:

1. Soci ordinari fondatori;
2. Soci ordinari;
3. Soci collaboratori.

Sono soci ordinari fondatori il Comune di Conselice, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), l'Associazione della Stampa Emilia-Romagna (ASER) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari i soci che, facendone richiesta, saranno ammessi con voto unanime nell'Associazione dal Comitato dei fondatori. I soci ordinari fanno parte di diritto del Comitato esecutivo.

Sono soci collaboratori le associazioni di enti locali e territoriali e altri enti, realtà e associazioni che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, vi aderiscono collaborando alle iniziative promosse e sostenendo finanziariamente l'associazione. Ciascuno di essi potrà nominare un rappresentante che entrerà a far parte del Comitato esecutivo.

ART. 5 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Successivamente alla data di costituzione dell'Associazione "Osservatorio sulla Libertà di Stampa" gli enti che intendano aderire alla Associazione ne fanno domanda al Comitato dei fondatori, che si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, accertata la comunanza di interessi ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Nel caso in cui l'ente associato per qualsiasi motivo, deliberi la sostituzione del proprio rappresentante in seno all'associazione, ne deve dare immediata comunicazione al Presidente.

ART. 6 RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.

L'adesione si intende annuale e rinnovata tacitamente per la durata dell'Associazione.

L'ente associato deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 90 giorni prima della data di decorrenza al Presidente, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.

La esclusione del Socio può essere deliberata a maggioranza dalla Assemblea, su proposta del Presidente, per gravi e protrate inadempienze agli obblighi associativi e per comportamenti ed attività incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Nei tempi intercorrenti tra una assemblea e la successiva, il Presidente in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva, qualora sia ratificata da parte dell'Assemblea.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea, per morosità.

ART. 7 ORGANI

Sono organi della associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Comitato dei fondatori
3. Il Presidente
- 4 Il Tesoriere
5. Il Comitato esecutivo

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e composta dal Comitato dei fondatori, da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario e da due membri nominati dal Comitato esecutivo.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale della gestione.

Si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della associazione ed esercita le seguenti competenze:

1. nomina il Presidente e il Tesoriere;
2. approva il rendiconto annuale della gestione con il riepilogo delle entrate e delle uscite;
3. approva, in caso di necessità, il regolamento interno relativo al funzionamento degli organi dell'associazione;
4. approva le modifiche allo statuto e delibera lo scioglimento dell'associazione;
5. stabilisce l'importo delle quote associative sulla base delle attività programmate;
6. delibera su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente facente parte del Comitato dei fondatori più anziano di età, mediante avviso da

spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per la convocazione, da effettuarsi a mezzo posta elettronica o altro idoneo strumento.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritengano opportuno e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.

In tutti gli altri casi le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la votazione favorevole della metà più uno dei presenti.

Per l'esercizio del diritto di voto, nonché per il computo del quorum strutturale delle sedute, è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

ART. 10 COMITATO DEI FONDATORI

Il Comitato dei fondatori è costituito da due rappresentanti per ciascuno dei soci ordinari fondatori. Essi non hanno diritto a richiedere all'Associazione "Osservatorio sulla Libertà di Stampa" gettoni di presenza né rimborsi spesa per la partecipazione agli incontri previsti dallo statuto. Nel caso in cui, al momento di una votazione, non si determinasse una maggioranza, i rappresentanti delegheranno la decisione al sindaco di Conselice e ai legali rappresentanti di Aser e Fnsi.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Assemblea. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il presidente resta in carica quattro anni. Alla scadenza potrà essere rinominato. La durata complessiva massima dell'incarico non potrà superare gli otto anni.

Il presidente rappresenta l'Osservatorio sulla Libertà di Stampa verso l'esterno. Non ha diritto a compensi. Qualora il presidente non sia componente del Comitato dei fondatori ha comunque il diritto a partecipare a tutte le riunioni del Comitato, ma il suo voto sarà soltanto consultivo. Qualora il presidente non faccia parte del Comitato dei fondatori avrà diritto al rimborso delle spese con fondi prelevati dalla cassa dell'Osservatorio.

ART 12 IL TESORIERE

Il Tesoriere si occupa dei servizi di cassa e di contabilità e degli adempimenti civilistici e fiscali correlati.

Si occupa della tenuta dei libri delle adunanze degli organi sociali e della redazione ed aggiornamento del libro soci.

Vigila sulla regolarità della riscossione delle quote sociali, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. Si occupa di compilare il rendiconto annuale della gestione, con il riepilogo delle entrate e delle uscite. Provvede all'incasso delle quote associative e alla registrazione di ogni altra entrata, nonché ad effettuare le spese.

ART. 13 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo attua le finalità indicate dall'atto costitutivo, nel rispetto delle linee guida definite dal Comitato dei fondatori, e fornirà contributo di lavoro e di idee.

Del Comitato esecutivo fanno parte il Comitato dei fondatori e componenti nominati, uno per

ciascuno, dai Soci ordinari e dai Soci collaboratori.

Qualora per qualsiasi motivo il rappresentante dell'ente socio venga a mancare, l'ente socio provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al Presidente ai sensi dell'art. 5.

Il Comitato si riunisce di regola una volta l'anno e in tutte le occasioni che saranno ritenute opportune. Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Comitato dei fondatori.

I componenti del Comitato esecutivo non hanno diritto a richiedere all'Associazione "Osservatorio sulla Libertà di Stampa" gettoni di presenza, né rimborsi spesa per la partecipazione agli incontri previsti dallo statuto.

E' compito del Comitato esecutivo vagliare tutti i casi segnalati sulla piattaforma.

ART. 14 DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI

Il Presidente resta in carica quattro anni. Alla scadenza potrà essere rinominato. La durata complessiva dell'incarico non potrà superare gli otto anni.

Il Comitato esecutivo non ha scadenza.

ART.15 MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote e contributi dei Soci, da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di diritto pubblico che privato;
- da attività di ricerca, studio o consulenza;
- da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni;
- da contributi e attività di partecipazione a progetti ed azioni della Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato e di enti e istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutari.

ART. 16 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

L'attività dell'Associazione interessa tutto il territorio nazionale.

ART. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile.

L'Assemblea, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, delibera in merito all'eventuale avanzo di gestione, destinandolo ad attività coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo è pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

ART. 18 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per finalità sociali e di pubblica utilità conformi agli scopi dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 REGOLAMENTO

Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello statuto, il Presidente e il Comitato esecutivo possono predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un regolamento interno nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione, con particolare riferimento all'attuazione del sito internet.

ART. 20 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione, si applicano le norme del Codice civile relative alle associazioni non riconosciute.